

(N. 1609)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati  
nella seduta del 14 marzo 1951 (V. Stampato N. 1383)

d'iniziativa dei Deputati FASCETTI, CHIESA TIBALDI Mary, BOTTAI e SCAPPINI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 22 MARZO 1951

Istituzione, in Pisa, della « Domus Mazziniana »

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

È costituito in Pisa, in onore di Giuseppe Mazzini, un Istituto denominato « Domus Mazziniana ».

La « Domus Mazziniana » ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed è posta sotto la tutela e la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

#### Art. 2.

L'Istituto « Domus Mazziniana » ha per fine di promuovere, favorire e coordinare gli studi e le ricerche sul pensiero e sull'opera di Giuseppe Mazzini.

Per conseguire i suoi scopi, l'Istituto si propone di raccogliere e di conservare cimeli, manoscritti e documenti di Mazzini; di fornire una biblioteca specializzata degli scritti suoi e di opere di altri che contribuiscano alla

conoscenza del pensiero e dell'azione mazziniana; di raccogliere e pubblicare epistolari e scritti inerenti all'attività politica di Mazzini e dei suoi discepoli; di indire conferenze e corsi di lezioni; di promuovere anche, mediante concorsi, pubblicazioni; e di accordare borse di studio in relazione ai fini della « Domus ».

#### Art. 3.

Per il funzionamento della « Domus Mazziniana » è iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52, un contributo annuo di lire 2.000.000.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare nello stato di previsione suddetto le occorrenti variazioni.

Altri mezzi finanziari di cui l'Istituto dispone sono:

- a) i contributi di enti locali;
- b) le elargizioni di privati cittadini ed istituzioni;

c) le entrate derivanti dall'attività dell'ente.

#### Art. 4.

Sono soci dell'Istituto coloro che, con elargizioni e con periodici contributi, concorrono al conseguimento degli scopi dell'ente.

I soci si distinguono in:

- a) soci benemeriti;
- b) soci perpetui;
- c) soci ordinari;
- d) soci onorari.

Sono soci benemeriti coloro che hanno elargito una somma non inferiore a lire 50.000.

Sono soci perpetui coloro che versino una somma di lire 10.000 una volta tanto.

Sono soci ordinari coloro che si impegnino a versare lire 1.000 annue per un periodo non inferiore ai 5 anni. Le quote devono essere versate entro i due primi mesi dell'anno e la prima quota all'atto della sottoscrizione.

Possono essere nominati soci onorari insigni cultori di studi mazziniani.

#### Art. 5.

L'Istituto è retto ed amministrato da un Consiglio, costituito dai seguenti membri oltre che dal presidente, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, scelto in una terna presentata dal Consiglio riunito sotto la presidenza del rettore dell'Università:

- a) il rettore dell'Università di Pisa;
- b) il sindaco di Pisa;
- c) il presidente della Deputazione provinciale di Pisa;
- d) il titolare della cattedra di storia del Risorgimento nella Facoltà di lettere dell'Università, o, in mancanza di questi, il titolare della cattedra di storia moderna nella stessa Università;
- e) il presidente dell'Associazione mazziniana italiana con sede in Genova;
- f) i rappresentanti dei soci benemeriti, perpetui ed ordinari, eletti dai soci stessi, uno per ogni categoria.

Il vicepresidente e il segretario sono nominati dal Consiglio di amministrazione.

Rimane in facoltà del Consiglio di amministrazione di chiamare a far parte del Consiglio stesso coloro che paghino alla « Domus » la somma di almeno lire 250.000.

#### Art. 6.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e ne fa eseguire le deliberazioni; vigila sull'andamento generale dell'Istituto; compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione; adotta eventuali provvedimenti di urgenza, riferendone alla prima adunanza del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

#### Art. 7.

Il Consiglio d'amministrazione delibera i bilanci preventivi e consuntivi; sovrintende alla gestione economica e amministrativa dell'Istituto; provvede a tutto quanto si attiene all'attività dell'Istituto.

Il Consiglio di amministrazione è convocato presso la sede locale dell'Istituto o altrove ogni qualvolta il presidente lo consideri opportuno nell'interesse dell'Istituto, ovvero quando ne facciano richiesta quattro dei suoi membri o il Collegio dei revisori dei conti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e non sono valide se non siano presenti almeno cinque componenti il Consiglio.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

#### Art. 8.

L'anno finanziario comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Entro il mese di dicembre il presidente trasmette per l'approvazione al Ministero della pubblica istruzione il bilancio preventivo per il successivo anno, già deliberato dal Consiglio.

Entro il 3 dicembre il presidente trasmette per l'approvazione, al Ministero della pubblica istruzione, il conto consuntivo già deliberato dal Consiglio, corredato dalla relazione dei revisori dei conti.

Il suddetto Ministero curerà a sua volta che una copia del consuntivo, accompagnata dalla relazione dei revisori dei conti, sia trasmessa al Ministero del tesoro.

## Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione nomina tre revisori dei conti. I revisori dei conti durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Essi esercitano la vigilanza sull'andamento della gestione dell'Istituto, esaminano i bilanci ed i conti, li vidimano e ne riferiscono al Consiglio di amministrazione.

## Art. 10.

Il personale dell'Istituto è statale, collocato nella posizione di comando, ed è costituito da un bibliotecario e da un custode.

Il bibliotecario, che sarà scelto preferibilmente fra insegnanti cultori di storia del Risorgimento, custodisce, sotto la sua responsabilità, le raccolte della « Domus Mazziniana » e cura, seguendo le direttive del Consiglio di

amministrazione, la formazione e l'aggiornamento della biblioteca.

## Art. 11.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il presidente trasmette al Ministro della pubblica istruzione un elenco degli eventuali premi da mettere a concorso e da conferire durante l'anno finanziario successivo.

Egli trasmette poi al Ministro copia delle relazioni delle Commissioni giudicatrici.

## Art. 12.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il presidente trasmette al Ministro della pubblica istruzione una relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno precedente.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.